



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Ansaldo - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.marcoansaldicommercialista.it

www.antonellabolla.it

23.01.2012

INCENTIVO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Il recente decreto del nuovo esecutivo Monti denominato "decreto salva Italia" ha introdotto, a favore delle imprese, la cosiddetta ACE (aiuto alla crescita economica) che ha previsto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese.

In altre parole viene concessa un'agevolazione fiscale tanto più robusta quanto maggiore è l'incremento che i soci decidono di imprimere al Patrimonio netto, fruibile già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

SOGGETTI INTERESSATI

Tra i principali e più diffusi soggetti che possono applicare l'Ace, rientrano:

- tutte le società di capitali: Spa, Sapa, Srl, cooperative;
- i soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa: Snc, Sas, imprese individuali, questo però a condizione che tengano una contabilità ordinaria, strumento necessario per poter monitorare effettivamente le movimentazioni del Patrimonio netto.

COME SI APPLICA L'INCENTIVO

L'agevolazione consiste nell'ammettere una variazione in diminuzione del reddito imponibile che si calcola applicando, per i primi tre anni, la percentuale del 3% all'incremento, al netto dei decrementi, del Patrimonio netto rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010

Dunque, gli incrementi rilevanti sono i seguenti:

accantonamento di utili a riserve diverse da quelle indisponibili

quindi l'accantonamento dell'utile di esercizio 2010 deliberato nel 2011, rappresenta già un incremento rilevante; tuttavia, posto che l'accantonamento è sterilizzato se destinato a riserve indisponibili, è probabile che la parte destinata a formare la riserva legale, nei limiti del 20% del capitale sociale, non possa generare incremento valido ai fini Ace; l'accantonamento, indipendentemente dalla data della delibera assembleare, si considera effettuato a partire dall'inizio dell'esercizio;

conferimenti in denaro

per conferimento in denaro si intende qualsiasi apporto eseguito dai soci, ad esempio a copertura perdite, in conto capitale, destinato a far parte stabilmente delle risorse patrimoniali della società; a differenza di quanto accade per l'accantonamento di utili, il conferimento in denaro rileva ai fini Ace dalla data di effettivo versamento. Quindi un versamento di 100 operato al 1° luglio dell'anno n, relativamente a quell'anno vale per circa il 50% mentre, a decorrere dall'anno n + 1, varrà integralmente

Concorrono a ridurre il Patrimonio netto:

Le riduzioni volontarie del Patrimonio netto con sua attribuzione ai soci



l'elemento rilevante è la riduzione del Patrimonio netto, quindi ciò vale sia nel caso di attribuzione di somme in denaro, sia in caso di assegnazione di beni; inoltre rileva la volontarietà. Ciò significa che l'utilizzo di riserve a copertura di perdite non forma decremento rilevante. Ancora, queste riduzioni rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono operate. Quindi, una distribuzione ad esempio di riserve di capitale operata al 1° ottobre anno n, ai fini Ace rileva già dal 1° gennaio del medesimo anno n.

Acquisti di partecipazioni in società controllate



la previsione serve a contrastare la pratica elusiva di utilizzare a cascata una unica somma di denaro per eseguire più aumenti di capitale all'interno dei gruppi;

Acquisti di aziende o rami di aziende



è il passaggio oggi più incerto, poiché tale limitazione potrebbe avere un senso se riguardasse operazioni infragrupo, ma non certo se l'azienda è acquistata da un soggetto terzo; pensiamo all'aumento di patrimonio eseguito dai soci di Alfa, che non ha rapporti partecipativi con nessuna società, essendo detto aumento destinato all'acquisto di un'azienda da un soggetto terzo in tutto e per tutto.